



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Allegati:

Al Commissario del Comune di
Antey-Saint-André

Réf. n° - Prot. n. **3725**
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta **26 aprile 2024**

OGGETTO: Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio del Comune di Antey-Saint-André del 19 maggio 2024. Adempimenti vari.

In vista delle elezioni indicate in oggetto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della S.V. in merito alle disposizioni di seguito riportate:

A) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste o dei candidati sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957). Anche in ragione di tale qualifica, possono pertanto incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103, quarto comma); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc..

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario del seggio che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104, quinto e sesto comma D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, sono puniti coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 108 D.P.R. n.

LB/nt
Classifica: 6-3-16
R:\UFFPELE\UFFFCIRC\2024\Antey-Saint-André\22_Adeempimenti vari.docx

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

Contatti/Contacts:
Liliana BOTTANI 0165 274980

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165274980-274981-274984

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165274980-274981-274984

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Prefettura: 80006880076

361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019).

B) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del 19 maggio 2024 abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto. Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio, ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista o dei candidati; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano la scheda di voto.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-*bis*, secondo e terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori che siano sprovvisti di altro documento di riconoscimento e che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e la scheda di voto aperta e l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare.

L'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda,

provvederà a riconsegnarla, unitamente alla matita, al presidente di seggio il quale verificherà l'autenticità della scheda esaminando la firma e il bollo e la porrà nell'urna.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

C) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.

Si ricorda alla S.V. che, con ogni mezzo, deve essere agevolata la votazione degli elettori non deambulanti. In particolare, la sede della sezione elettorale, priva di barriere architettoniche, dovrà essere opportunamente contrassegnata e arredata secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. In tal caso, il Presidente del seggio nel quale si presenteranno a votare detti elettori, prima di consegnare loro la scheda, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente di guida speciale, purché, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art. 37, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 89, in base al quale ogni sala di elezione, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.

Si rammenta altresì che, a tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte di detti elettori. In proposito, si richiama l'attenzione della S.V. sull'esigenza di predisporre un servizio efficiente e adeguatamente pubblicizzato.

Lo stesso art. 29 prevede poi che un accompagnatore di fiducia, iscritto nelle liste elettorali, possa seguire in cabina l'elettore portatore di handicap impossibilitato a esercitare autonomamente il diritto di voto. In tal senso, devono intendersi tali anche le persone con handicap di natura psichica, allorché tale condizione comporti una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

In proposito, si sottolinea che il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e non soltanto tra gli elettori del Comune ove è ubicato il seggio. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore prescelto, che può esercitare tale funzione una volta sola, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio presso il quale egli ha assolto tale compito.

Inoltre, la legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede che, su istanza dell'interessato avente diritto al voto assistito, corredata da idonea documentazione, la relativa annotazione possa essere effettuata sulla tessera elettorale personale prima delle consultazioni, a cura del comune di iscrizione mediante apposizione del corrispondente simbolo o codice (AVD), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Pertanto, l'elettore che presenti al seggio la propria tessera elettorale, sulla quale sia stato apposto il suddetto simbolo o codice, dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore. Qualora, invece, la tessera non riporti il suddetto simbolo o codice, oppure nel caso in cui l'impedimento non sia evidente, l'elettore dovrà dimostrare con certificato medico l'infermità fisica impeditrice l'espressione del voto senza l'aiuto di altro elettore.

Al riguardo, si rammenta che le Aziende sanitarie locali, nei tre giorni che precedono la votazione, devono garantire, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della citata legge n. 104/1992, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione di cui all'art. 1 della legge n. 15/1991.

Nel raccomandare la piena osservanza delle prescrizioni di cui alla presente, si invita la S.V. a portare tali disposizioni a conoscenza del presidente di seggio.

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, "*Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini*".

Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

La normativa ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del c.d. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto.

Al riguardo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le predette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere in modo visibile, in ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso che richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore:

“NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI.

CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO È PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO - LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 96”.

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 46 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio.

E) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella giornata di **lunedì 20 maggio 2024 alle h. 8:00.**

Per le modalità di composizione delle schede e di espressione del voto si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione/scrutinio.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco e candidato vice sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o del candidato vice sindaco o su entrambi e il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco, sia per la lista. Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, tre voti di preferenza, nel rispetto delle quote di genere (art. 54, comma 2, della legge regionale n. 4/1995), a pena di annullamento della terza preferenza.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

L'art. 62 (spoglio dei voti) della legge regionale n. 4/1995 stabilisce l'ordine delle operazioni che il presidente e gli altri componenti devono seguire nelle operazioni di spoglio delle schede. In particolare, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate.

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza dei presidenti degli uffici di sezione/scrutinio.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET

- documento firmato digitalmente -